



Il giorno 21/6/2011, in Firenze  
Tra Etruria Leasing Spa . e le OO.SS che si sottoscrivono,

si conviene e concorda quanto segue:

### PREMIO AZIENDALE RELATIVO AGLI ANNI 2010 – 2011

In relazione a quanto stabilito dall'art. 43 del C.C.N.L. 8/12/2007 e secondo le modalità ivi contenute, le Parti concordano, in via del tutto eccezionale, che il Premio Aziendale relativo agli anni 2010 e 2011, da corrispondersi nel mese di giugno del 2011 e del 2012, verrà determinato, in base agli inquadramenti in essere al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo gli importi - con inclusione anche di quello relativo al "Premio aggiuntivo legato alle performances di periodo"- che verranno erogati allo stesso titolo, sulla base degli obiettivi di produttività e redditività individuati, dalla Capogruppo al proprio personale.

Resta inteso che troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 43, commi 6°, 9°, 10°, 11° del C.C.N.L. 8/12/2007.

Il Premio Aziendale erogato come sopra, viene erogato al Personale in servizio a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, sottoforma di una tantum, e il relativo importo sarà computato ai soli fini del T.F.R..

In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno (escluso comunque i cessati per dimissioni o per licenziamento disciplinare) il premio spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero la eventuale frazione.

Resta comunque inteso che i criteri sopra stabiliti per la determinazione del Premio Aziendale riferito agli anni 2010 e 2011 non potranno trovare applicazione negli anni successivi, se non con uno specifico accordo tra le Parti stesse da definire in apposito incontro.

\* \* \*

La validità della presente Ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle competenti funzioni dell'azienda.

ETRURIA LEASING S.P.A.

LE OO.SS

FIBA Cisl

